Assicurazioni. L'Ania annuncia «opposizione»

Sulle tariffe Rc auto sconto minimo del 7% con la «scatola nera»

STRETTA ANTIFRODE
I testimoni aggiunti dopo la denuncia saranno considerati solo se si dimostrerà che non li si conosceva prima

LE ALTRE RIDUZIONI
Chi si rivolgerà a officine convenzionate con le compagnie avrà diritto a risparmiare dal 5 al 10% e il 4% se non cede il credito

Maurizio Caprino
ROMA

Sconti "fissi" sulla polizza Rc auto per chi si fa montare la scatola nera a bordo o accetta di far riparare il veicolo da una carrozzeria convenzionata con l'assicurazione oppure di far valutare da un medico scelto dalla compagnia le lesioni fisiche riportate in un incidente. Però, rispetto alle bozze preparate nelle ultime settimane, il pacchetto Rc auto esce dal Consiglio dei ministri "ammorbidito", presumibilmente per cercare di smorzare le reazioni delle compagnie agli sconti di entità imposta. Smussature anche in alcuni punti della stretta antifrode contro i testimoni di comodo, che comunque resta. Ma la tensione nel settore resta comunque alta, facendo prevedere ulteriori modifiche in sede di conversione in legge. Il tutto dovrebbe incrociarsi con la revisione delle tabelle dei risarcimenti per le lesioni macropermanenti: se ne discute già da mesi in Parlamento e ora non stupirebbe se ci fosse un'accelerazione.

Sul fronte della scatola nera, il nuovo decreto legge modifica il Dl 1/2012 chiarendo che le compagnie non sono obbligate a prevedere polizze che prevedano il montaggio del dispositivo e aggiunge che lo sconto da praticare al cliente in questi casi non deve essere solo «significativo» come stabiliva il Dl 1/2012, ma deve essere come minimo del 7 per cento. Una riduzione minore rispetto al 10% prospettato alla vigilia, ma sempre in contrasto con i princìpi della libertà d'impresa. Per questo, il presidente dell'Ania, Aldo Minucci, ha preannunciato l'«opposizione» delle compagnie, che è prevedibile possa arrivare anche alla Corte di giustizia Ue come fu col blocco tariffario imposto nel 2001.

In ogni caso, le risultanze della scatola nera faranno «piena prova» sulle circostanze dell'incidente e anche il giudice dovrà attenervisi. Ma il Consiglio dei ministri ha corretto il tiro rispetto alle bozze, lasciando un'eccezione quando la parte sfavorita dai dati registrati dall'apparecchio riesce a dimostrare che esso non funzionava.

Contemporaneamente alle critiche sulle nuove regole sulla scatola nera, Minucci ha sollevato il problema delle tabelle dei risarcimenti del danno biologico per le lesioni macropermanenti (cioè con più di nove punti di invalidità), ricordando che questi danni sono oggi la maggior voce di costo nei conti della Rc auto. Il riferimento potrebbe essere interpretato come un'apertura al dialogo sugli sconti per la scatola nera, qualora si arrivasse a varare le nuove tabelle, che taglierebbero i costi.

Criticità analoghe per gli altri sconti previsti dal nuovo decreto legge: 5% (che salirà al 10% nelle aree a maggior rischio di frodi, da individuare con decreto del ministero dello Sviluppo economico) per chi accetta il risarcimento in forma specifica (cioè la riparazione in un'officina scelta dalla compagnia) e 4% per chi s'impegna a rinunciare alla sia facoltà di cedere al carrozziere il proprio credito verso la compagnia. Sono due misure antifrode già più volte dibattute e altrettante volte contestate con forza dalle associazioni degli autoriparatori, quindi si prevede battaglia anche in Parlamento in sede di conversione. Sul fronte della stretta ai testimoni, c'è da segnalare soprattutto il divieto di aggiungerne altri a quelli indicati in sede di denuncia del danno e di richiesta di risarcimento. Ma, rispetto alle bozze, è prevista un'eccezione se si dimostrerà l'impossibilità di identificare il testimone prima di presentare la denuncia. Un'eccezione che potrebbe depotenziare molto la novità.

Aumenta il tempo per il quale occorrerà tenere il veicolo danneggiato a disposizione della compagnia per l'eventuale perizia: oggi è di cinque giorni, col nuovo Dl passa a 10 (comunque meno dei 15 previsti dalle bozze). Passa da due anni a 90 giorni dal sinistro il tempo entro cui va presentata la richiesta di risarcimento. Non sembra invece esserci più la dilatazione dei tempi massimi entro cui offrire il risarcimento, prevista dalle bozze. Occorrerà comunque verificare se ci saranno correzioni in fase di pubblicazione del decreto sulla «Gazzetta Ufficiale».

Lo stesso controllo andrà fatto su un altro punto delicato che sembra essere stato aggiunto *in extremis*: l'esclusione della garanzia di ottenere il risarcimento qualora il danneggiato non faccia riparare il veicolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

data stampa
Monitoraggio Media
32° Anniversario